

STATUTO

**ENRICO I - COOPERATIVA
SOCIALE ORGANIZZAZIONE
NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERANO SUL LAMBRO LO VIA
DANTE ALIGHIERI 2/3

Numero REA: LO - 1475014

Codice fiscale: 09432770965

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-03-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" rep.n.339.098/19.412

STATUTO

**TITOLO I – COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE –
NORME APPLICABILI**

1) - DENOMINAZIONE

È costituita una società cooperativa denominata **"ENRICO I Cooperativa Sociale - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"** (o, più brevemente, "ENRICO I Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.")

2) - SEDE

La Cooperativa ha sede in Salerano sul Lambro .

La Cooperativa potrà istituire, nelle forme di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

3) - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata nelle forme di legge, ovvero sciolta anticipatamente, con delibera dell'assemblea straordinaria.

È fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

4) - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano, ai sensi degli artt.2520 e 2519¹ c.c.:

a) le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale;

b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

c) per quanto non previsto dagli artt.2511 ss. c.c., ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Alla presente cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni della L.8.11.1991 n. 381, in tema di cooperative sociali; nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della L.3.4.2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori.

La Cooperativa è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'art.10⁸ D.Lgs.4.12.1997 n. 460.

5) - MUTAMENTO DELLE NORME APPLICABILI

Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, lo stesso dovrà essere reintegrato nel termine massimo di un anno.

**TITOLO II - REQUISITI DI NON LUCRATIVITÀ –
SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO SOCIALE**

6) - CLAUSOLE NON LUCRATIVE

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Ai sensi dell'art.2514¹ c.c.:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

7) - MUTUALITÀ PREVALENTE

La Cooperativa, ai sensi dell'art.1, lett. b) L.381/1991, e dell'art.2520² c.c., si avvale, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

Conseguentemente, la Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 c.c., cooperativa a mutualità prevalente (articolo 111-septies disp.att. c.c.).

8) - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa si costituisce nelle forme e nei modi indicati dalla L.381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali", con riferimento all'art.1, rubricato "Definizione", lettera b), avendo come scopo sociale quello di favorire l'inserimento di soggetti svantaggiati attraverso la realizzazione delle attività di cui al successivo articolo 9.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori, contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ammessa dal vigente ordinamento giuridico.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, ai sensi

dell'art.6 L.142/2001, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

La Cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la Cooperativa si ispira al principio della parità di trattamento dei soci.

Articolo 9) - OGGETTO SOCIALE

Attraverso lo svolgimento delle proprie attività la Cooperativa intende fornire beni, servizi e assistenza a condizioni economiche favorevoli ad organizzazioni di qualsiasi tipologia e settore, siano esse società cooperative o enti non direttamente collegati al movimento cooperativistico (enti locali, loro associazioni, consorzi e società; imprese pubbliche e private; associazioni con finalità mutualistiche, ecc.).

Nello svolgimento dei propri servizi, la Cooperativa tenderà al miglioramento delle proprie capacità di gestione in forma associata, intesa come più ampia promozione e affermazione di un metodo di organizzazione del lavoro consapevole ed autonomo.

Al fine della realizzazione del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, la Cooperativa potrà svolgere attività diverse, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 L.381/1991, presso la propria sede o presso le sedi dei clienti, quali:

- la gestione di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (anche alcooliche e superalcoliche) quali bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, gastronomie, nonché degli annessi laboratori per la lavorazione dei prodotti di banco per la conservazione; la produzione di pasti in stabilimenti tecnicamente organizzati per la ristorazione collettiva pubblica e privata e "catering" in genere;
- il trasporto di persone (autoservizi di linea, servizi tranviari, servizi a chiamata, servizi di turismo sia su ferro che su gomma, servizi fuori linea e servizi di trasporto classificati di tipo privato, servizi di trasporto integrativi e/o sostitutivi, trasporti scolastici e per disabili, ecc.), servizi di noleggio di veicoli, con o senza conducente;
- servizi di facchinaggio, trasporto, smaltimento; gestione di magazzini;
- opere di ristrutturazione e di manutenzione edilizie in genere; prestazioni, diretta e/o con appalti, di servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica sia per privati che per enti pubblici; manutenzione di aree verdi, giardini e terrazze, cura del verde all'interno di locali; attività agricole e di selvicoltura; attività vitivinicola.

La cooperativa intende inoltre organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e del gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali, nel settore sanitario, sociale e socio-assistenziale. Per raggiungere tale scopo la cooperativa, senza fini di lucro, potrà intraprendere qualsiasi iniziativa od attività con particolare riferimento alle attività di prestazione di servizi nel settore socio-assistenziale e nel settore dei servizi alle persone, alle imprese ed agli enti pubblici, quali, ad esempio: gestione casa famiglia; gestione case protette; gestione e fornitura di servizi di assistenza sanitaria, socio assistenziale, infermieristica e riabilitativa, anche domiciliare a favore di persone anziane, portatrici di handicap, malati, avvalendosi di personale

proprio od esterno munito delle necessarie abilitazioni e certificazioni; gestione di strutture di soggiorno e/o organizzazione di soggiorni per persone anziane e/o ammalate anche non autosufficienti, gestione di comunità alloggio, case famiglia, strutture per assistenza a portatori di handicap, strutture e comunità alloggio per minori in disagio; gestione in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche di strutture idonee ad ospitare anziani, handicappati minori ed adulti, tossicodipendenti o cittadini bisognosi di assistenza per il recupero e il mantenimento nella società; prestazione di servizi di assistenza, anche a distanza, agli anziani, ai disabili, agli inabili, ai soggetti in minoranza, ai soggetti in stato di malattia e agli invalidi; gestione di servizi socio-sanitari ed integrati sul territorio come l'hospice, i centri per il recupero socio-nutrizionale, i servizi ausiliari, le residenze alberghiere denominate "case albergo" e i centri socio-riabilitativi diurni, attività di "social housing"; istituzione di corsi di istruzione sanitaria (in particolare corsi di primo soccorso, di approfondimento, di prevenzione degli infortuni e di protezione civile) per la popolazione, per i Soci ed i Lavoratori, per le istituzioni e le scuole; per gli istituti di ricovero, nonché svolgere attività formativa ed informativa a favore di privati ed aziende sui rischi professionali di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; le attività specifiche di gestione e trattamento dei soggetti in difficoltà economiche.

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie (compreso il rilascio di garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre società e/o enti e/o imprese, ed esclusa l'attività verso il pubblico, e comunque quelle che la legge riserva a particolari soggetti e/o enti), immobiliari, industriali e commerciali, necessarie od utili ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa potrà collaborare con altre cooperative, ivi compreso l'acquisto e lo scambio di prodotti e servizi, stipulare convenzioni con la Regione per ottenere l'assegnazione del servizio civile volontario, beneficiare dei contributi previsti ed erogati dalla C.E., dallo Stato Italiano, dalla Regione, Provincia, Comunità Montane e Comuni nello svolgimento delle attività sopra citate, assumere partecipazioni in altre cooperative, aderire a singole iniziative o ad associazioni provinciali, regionali e nazionali di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione delle cooperative sociali, partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie all'acquisizione e all'erogazione dei servizi.

10) - GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO

La Cooperativa, al fine di ottenere condizioni vantaggiose per i soci cooperatori o di ottimizzare la gestione delle proprie attività, potrà partecipare a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art.2545-septies c.c..

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

11) - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possano essere soci cooperatori:

- a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art.4 L.381/1991, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione

proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) i soci volontari, quali definiti dall'art.9 L.381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa (e per essa dall'assemblea dei soci) per la totalità dei soci.

Ai sensi dell'art.11 L.381/1991, possono essere ammesse come soci della cooperativa persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono essere socie le persone giuridiche in stato di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese identiche o affini a quella della cooperativa, che per l'oggetto, l'ubicazione, o altre circostanze si pongano in posizione di concorrenza o conflitto con la cooperativa medesima fatta eccezione per i soci che si trovino già (cioè alla data di costituzione della cooperativa) in tale situazione.

La valutazione circa l'effettiva concorrenza o conflitto è rimessa all'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di ammissione degli aspiranti soci; essa terrà conto, oltre che di tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali degli aspiranti soci, e di ogni altra opportuna circostanza.

12) AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI

L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico, e all'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in grado - anche in relazione alla propria capacità economica, ed alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo - di soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore, senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, da far pervenire alla stessa o mediante consegna diretta, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi:

a) - trattandosi di persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, professione, cittadinanza e codice fiscale; dovrà inoltre essere allegata una copia fotostatica del documento di identità;

b) - trattandosi di persona giuridica o di altro ente, denominazione, sede sociale, nazionalità, codice fiscale; dovranno, inoltre, essere allegati certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Registro delle persone

giuridiche, copia dello statuto vigente, e copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;

c) - importo della partecipazione che si intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge;

d) - dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, e di non esercitare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a quella della cooperativa;

e) - dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa.

L'assemblea ordinaria dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la

sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro otto giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annotazione nel libro soci.

Nel caso in cui l'organo amministrativo rigetti la domanda di ammissione, dovrà dare comunicazione scritta all'aspirante socio della relativa deliberazione, che deve essere motivata e deve essere trasmessa in copia all'aspirante medesimo; quest'ultimo può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua prossima successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo, che dovrà in tal caso ammettere l'aspirante socio nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti; ricorrendo tale eventualità, l'organo amministrativo è quindi obbligato ad adottare una nuova deliberazione entro trenta giorni dalla deliberazione assembleare, e ad effettuare - una volta eseguiti i versamenti dovuti da parte del nuovo socio - l'annotazione dell'ammissione nel libro soci. In caso di ammissione con la procedura delineata nel presente articolo, e nell'art.2528 c.c., non spetta ai soci operatori il diritto di opzione sulle quote ordinarie di nuova emissione.

L'aspirante socio non ha, in ogni caso, un diritto soggettivo ad essere ammesso in società.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio di esercizio, illustra annualmente le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Sia i soci già esistenti, sia gli aspiranti soci non ammessi possono far ricorso all'autorità di vigilanza per segnalare eventuali irregolarità nelle procedure di ammissione.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

13) - ADEMPIMENTI DEI NUOVI SOCI.

Il nuovo socio ammesso deve versare il valore nominale delle quote sottoscritte.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione contenente l'accettazione della domanda, il nuovo socio ammesso può essere escluso, previa intimazione da parte degli amministratori, a norma dell'art.2533 c.c..

14) - DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

Nell'ambito dei diritti amministrativi, spettano in particolare ai soci cooperatori:

- a) - i diritti di controllo previsti dagli artt.2422¹ e 2545-bis c.c. e dal presente statuto;
- b) - il diritto di denunciare al tribunale i fatti previsti dall'art.2409 c.c., da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o del numero complessivo dei soci; ovvero, se la cooperativa ha più di tremila soci, da un ventesimo dei soci (art.2545-quinquiesdecies c.c.);
- c) - il diritto di presentare esposti o denunce all'autorità di vigilanza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dagli artt.2545-sexiesdecies ss. c.c.;
- d) - il diritto di intervento in assemblea;
- e) - il diritto di voto in assemblea.

I diritti di cui alla superiore lettera a) non spettano al socio in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempiente rispetto alle obbligazioni, anche mutualistiche, contratte con la società.

15) - OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI.

I soci cooperatori sono obbligati:

- a versare, all'atto dell'ammissione, la quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sopraprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- a versare gli eventuali altri contributi a fondo perduto che gli amministratori, nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti della cooperativa, ed in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, richiedano al fine di consentire il buon funzionamento della cooperativa;
- ad osservare lo statuto, i regolamenti della cooperativa e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a collaborare in buona fede per il conseguimento dello scopo mutualistico e la realizzazione dell'oggetto sociale.

16) PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO COOPERATORE

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o decesso.

17) - RECESSO DEL SOCIO COOPERATORE

Il socio cooperatore può recedere, ai sensi dell'art.2532 c.c.:

a) - nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto; tra le altre, costituiscono cause legali di recesso quelle previste, in materia di società per quote, dall'art.2437 c.c.;

b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

Il recesso, relativamente alle quote possedute in qualità di socio cooperatore, non può essere parziale. Tuttavia, in caso di coesistenza delle qualifiche di socio cooperatore e socio finanziatore, è possibile - in quanto previsto dalla legge o dal presente statuto - il recesso in qualità di socio cooperatore, mantenendo la partecipazione come socio finanziatore, e viceversa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione; essi devono quindi adottare una deliberazione, la cui unica funzione è quella di accertare la sussistenza dei presupposti del recesso, e che quindi, in presenza di tali presupposti, costituisce atto dovuto e non discrezionale.

In assenza dei presupposti del recesso, essi devono dare immediata comunicazione della deliberazione assunta al socio cooperatore, il quale può proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione.

Nel caso in cui gli amministratori deliberino di accettare la dichiarazione di recesso, essi devono darne immediata comunicazione al socio cooperatore; il recesso produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della deliberazione di accoglimento.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata, e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

Gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuto recesso, una volta che questo sia divenuto efficace, nel libro soci.

Il recesso comporta, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti: a tal fine, il recesso produce effetto con la chiusura dell'esercizio sociale in corso, se comunicato almeno tre mesi prima, ovvero, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

È fatto comunque salvo un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di recesso dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

18) - DECADENZA DEL SOCIO COOPERATORE

Si ha decadenza del socio cooperatore in caso di condanna con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale; la decadenza ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi, ma dovrà comunque essere accertata dal Consiglio di Amministrazione.

19) ESCLUSIONE DEL SOCIO COOPERATORE

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

a) - in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico;

b) - in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici successivamente al suo ingresso nella cooperativa quale socio;

c) - nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle quote sottoscritte e delle relative somme accessorie.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

a) - in caso di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica;

b) - in caso di fallimento del socio;

c) - nel caso in cui il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese identiche o affini a quella della cooperativa, salvo che non abbia ottenuto autorizzazione;

d) trattandosi di socio persona giuridica, ove la stessa sia posta in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali.

Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dagli amministratori, i quali ne danno immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può proporre opposizione all'organo arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.

In deroga al disposto dell'art.2532³ c.c., i rapporti mutualistici pendenti si sciolgono con effetto immediato.

È fatto comunque salvo un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso.

L'esclusione del socio cooperatore, che sia anche socio finanziatore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rapporto sociale.

I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

20) - DECESSO DEL SOCIO COOPERATORE

In caso di morte del socio cooperatore, i suoi eredi o legatari della quota possono - se provvisti dei requisiti per l'ammissione nella società - chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto. A tal fine, i suddetti eredi o legatari devono presentare al Consiglio di Amministrazione:

a) la richiesta di continuazione del rapporto sociale, avente il medesimo contenuto della domanda di ammissione;

b) il certificato di morte, copia dell'eventuale testamento e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle quote.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla base delle regole previste in relazione all'ammissione dei nuovi soci.

La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla morte; trascorso inutilmente tale termine, la partecipazione del socio defunto è liquidata ai sensi del presente statuto, ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti tra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti con effetto immediato.

Il subingresso nella posizione del socio defunto non può avere luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione obbligatoria dalla cooperativa, o sia stato avviato il procedimento di esclusione.

In caso di pluralità di eredi o legatari, ove solo alcuno di essi intenda subentrare nella posizione del socio defunto, o abbia i requisiti richiesti a tal fine, tutti gli eredi o legatari devono dichiarare alla cooperativa chi di essi può o vuole subentrare, con rinuncia da parte degli altri; se tutti possono e vogliono subentrare, deve essere nominato un rappresentante comune.

21) - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DEL SOCIO COOPERATORE

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art.7 L.59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art.2545-sexies c.c. mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o ai suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'art.2545-quinquies c.c.; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sopraprezzo eventualmente versato.

La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art.2535 c.c.

Il pagamento della partecipazione così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art.2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

22) - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DEL SOCIO COOPERATORE

Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote ordinarie nominative, ciascuna di valore nominale pari ad € 1.000 (mille euro).

Il valore di ciascuna quota, come pure il valore complessivo delle quote possedute da ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Le quote del socio cooperatore possono essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del potenziale acquirente ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione ri-

chiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata; contro di essa, il socio cooperatore può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi all'organo arbitrale previsto dal presente statuto, a meno che il Consiglio di Amministrazione non abbia contestualmente provveduto ad indicare un altro acquirente "gradito".

Le quote del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle quote del medesimo, ai sensi dell'art.2537 c.c..

Le quote del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto, o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI e FRUITORI

23) - SOCI FINANZIATORI

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori, persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.

Sono ricompresi nella categoria dei soci finanziatori anche i soci sovventori, disciplinati dall'art.4 L.31.1.1992 n.59, per quanto ancora vigente.

Ai soci sovventori si applicano, per quanto non specificamente disposto e nel rispetto delle norme inderogabili di legge, le disposizioni del presente titolo relative ai soci finanziatori.

Ciascuna categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro soci.

Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano specificamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni che disciplinano i diritti ed i doveri dei soci nella società per quote, in quanto compatibili.

24) - CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori possono effettuare, in conformità a quanto previsto nella delibera di emissione delle relative quote, conferimenti in denaro, in natura, di crediti ed ogni altro conferimento previsto dalle disposizioni in materia di società per quote, secondo la disciplina ivi prevista agli artt.2342 ss. c.c.. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del capitale sociale, costituente parte fissa del capitale medesimo; non esiste tuttavia alcuno specifico vincolo di destinazione sul relativo ammontare, salvo le disposizioni di legge che disciplinano il capitale in generale.

A tale sezione del capitale è imputato anche, in quanto esistente, quale distinta sottosezione, il fondo per il potenziamento aziendale costituito, a fronte dei conferimenti dei soci sovventori, ai sensi dell'art.4 L.59/1992, n. 59, con il vincolo di destinazione ivi previsto.

In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al 25% (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione, unitamente all'intero sopraprezzo, secondo le norme; e quanto alla rimanenza, nel termine stabilito dal consiglio di amministrazione.

25) - CARATTERISTICHE ED EMISSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI FINANZIATORI

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da quote trasferibili, nel corso del presente statuto denominate quote ordinarie, del valore nominale di € 1.000 (mille euro) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per quote.

Gli amministratori rilasciano a ciascun socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero di quote dallo stesso sottoscritte.

Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti dall'art.2525 c.c..

Le quote dei soci finanziatori, a differenza di quelle dei soci cooperatori, possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, o vincolate a garanzia di debiti del socio finanziatore nei confronti di terzi, e possono costituire oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori particolari dei soci finanziatori medesimi. Le stesse possono formare oggetto di diritti di usufrutto.

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori é di competenza dell'assemblea straordinaria; si applicano gli artt.2438 ss. c.c..

Non si applica, quindi, ai soci finanziatori la disciplina dell'ammissione di cui all'art.2528 c.c..

In caso di emissione di quote a soci finanziatori, spetta a tutti i soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime, in conformità alla disciplina prevista in materia di società per quote, ed in proporzione alle partecipazioni già possedute; tuttavia, l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la disciplina delle società per quote.

Sono inoltre fatti salvi, con riferimento ai soci cooperatori, i limiti di cui all'art.2514^{1.b} c.c.. La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce i compiti degli amministratori ai fini del collocamento delle quote emesse.

La società può riscattare le quote emesse a favore dei soci finanziatori, nel solo caso in cui - causa il venir meno del numero minimo dei soci ai sensi dell'art.2522 c.c. - l'assemblea straordinaria deliberi l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata. In tal caso, trova applicazione, in quanto compatibile, l'art.2437-sexies c.c..

26) - DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI FINANZIATORI

Le quote dei soci finanziatori attribuiscono ai relativi possessori - nella misura in cui la distribuzione di dividendi sia possibile per legge - un dividendo pari alla remunerazione dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 4,5 (quattro virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato.

In caso di perdite incidenti sul capitale sociale, le quote dei soci finanziatori sono postergate rispetto a quelle dei soci cooperatori.

Al momento dello scioglimento della società, le quote dei soci finanziatori sono privilegiate nel rimborso del capitale, rispetto a quelle dei soci cooperatori.

Inoltre, nella misura in cui la legge consenta, nelle cooperative a mutualità prevalente, l'attribuzione delle riserve divisibili ai soci finanziatori in sede di scioglimento della società, tale attribuzione dovrà essere effettuata in aggiunta al rimborso del capitale.

In ogni caso, i privilegi previsti dal presente articolo non si estendono alle riserve indivisibili, ai sensi dell'art.2526² c.c..

27) - DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni quota dallo stesso sottoscritta.

Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto. I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea generale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della discussione generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci finanziatori medesimi.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2376 c.c., i soci finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale.

In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art.2526² c.c.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi, con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.

In considerazione dell'interesse che i soci finanziatori hanno nell'attività sociale, ad essi spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori e di componenti dell'organo di controllo (se esistente), proporzionale all'ammontare del capitale da essi sottoscritto, rispetto all'ammontare totale del capitale; fermo restando che - ai sensi degli artt.2542⁴ e 2543³ c.c. - i soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo. Il voto ai fini di cui sopra è espresso, con votazione separata, nell'assemblea generale dei soci. Le medesime disposizioni si applicano ai fini della nomina dei liquidatori a seguito dello scioglimento della società.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da soci cooperatori o da persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

28) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI FINANZIATORI

Le quote dei soci finanziatori sono trasferibili previo gradimento da parte del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gra-

dito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote.

29) - RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

I soci finanziatori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti dagli artt. 2437 ss. c.c..

Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso, e per la liquidazione delle quote si applicano gli artt.2437-bis ss. c.c., con esclusione quindi dell'applicazione dell'art.2532 c.c.; precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci, a cura dell'organo amministrativo, nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso produce i propri effetti.

30) - DECESSO DEL SOCIO FINANZIATORE

Le partecipazioni dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si applica l'art.2347 c.c..

La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede o legatario delle quote; detti documenti sono conservati dalla società.

31) - SOCI SOVVENTORI

La Cooperativa può, con deliberazione dell'assemblea, costituire un fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, che costituisce una sezione della parte fissa del capitale sociale della cooperativa.

In corrispondenza di tale frazione di capitale, la cooperativa emette, con la medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria, quote di sovvenzione, che attribuiscono la qualifica di soci sovventori alle persone che abbiano effettuato i relativi conferimenti.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, in conformità a quanto previsto nel presente statuto con riferimento ai possessori di strumenti finanziari partecipativi; intendendosi, quindi, sul punto derogato l'art.4² L.59/1992; e con la precisazione che ciascuno dei soci sovventori non può avere più di cinque voti.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere, comunque, costituita da soci cooperatori. A fronte dei conferimenti dei soci sovventori sono emesse quote nominative trasferibili.

Con riferimento ai diritti e privilegi patrimoniali spettanti ai soci sovventori, ed alla disciplina della circolazione delle relative quote, ed in genere per quanto non disposto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del presente statuto relative ai soci finanziatori.

32) SOCI FRUITORI

Soci fruitori sono tutti coloro che, partecipando alla cooperativa, soddisfano un loro bisogno tramite l'attività specifica della cooperativa stessa.

33) - DIVIETO DI STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Non é prevista dal presente statuto l'emissione da parte della Cooperativa di titoli di debito o di altri strumenti finanziari non partecipativi.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
- DIVIDENDI E RISTORNI

34) - PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

Il patrimonio della società é costituito:

- dal capitale sociale variabile, costituito dai conferimenti dei soci cooperatori;
- nell'ambito di detto capitale variabile, una frazione fissa di esso é costituita dagli eventuali conferimenti dei soci finanziatori e sovventori;
- dalla riserva legale;
- dalle altre riserve indivisibili previste dalla legge e dal presente statuto;
- dall'eventuale riserva da soprapprezzo quote;
- dall'eventuale riserva costituita con versamenti a fondo perduto dei soci;
- dagli eventuali patrimoni destinati a specifici affari, che la cooperativa può costituire, nei limiti e con le modalità previste dagli artt.2447-bis ss. c.c.;
- dagli altri fondi e riserve eventualmente previsti dalla legge.

35) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale é variabile, e non é quindi fissato in un ammontare prestabilito.

Esso é costituito dai conferimenti dei soci, sia cooperatori che finanziatori.

L'ammissione di nuovi soci cooperatori, nelle forme previste dall'art.2528 c.c., non comporta modifica dell'atto costitutivo.

La cooperativa può deliberare - con deliberazione dell'assemblea straordinaria - aumenti di capitale nelle forme previste dagli artt.2438 ss. c.c., con emissione di quote che attribuiscono la qualità di soci cooperatori o di soci finanziatori. L'aumento di capitale non può comunque pregiudicare l'applicazione dei principi mutualistici e delle disposizioni di legge e del presente statuto.

A tal fine:

- a) - gli amministratori dovranno, nel collocamento delle quote ordinarie conseguente all'aumento del capitale, attribuire a ciascun socio cooperatore un numero di quote non superiore al massimo fissato dalla legge, attribuendo le restanti quote proporzionalmente agli altri soci;
- b) - il collocamento di quote ordinarie presso soci finanziatori o presso terzi é consentito solo se il sottoscrittore é in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico;
- c) - in caso di collocamento delle quote, sia ordinarie che di soci finanziatori, presso terzi, é fatto salvo il gradimento dell'organo amministrativo, che valuterà in base all'interesse della cooperativa l'opportunità dell'ingresso del nuovo socio nella compagine sociale;
- d) - é fatto salvo il diritto di opzione in relazione alle quote di nuova emissione, quale previsto dalla legge e dal presente statuto. Detto diritto di opzione spetta a tutti i soci, sia cooperatori che finanziatori, in proporzione alle partecipazioni già possedute, salvi i limiti di cui sopra.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi dell'art.7 L.59/1992, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato mediante aumento gratuito dello stesso e quindi mediante emissione di nuove quote, o aumento del valore nominale delle quote esistenti; in tal caso possono essere superati i limiti massimi previsti dall'art.2525 c.c. In ogni caso, la rivalutazione deve essere effettuata entro i limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti; e comunque in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento dal capitale originario, ai sensi dell'art.2545-quinquies^{3-b} c.c..

36) - RISERVE

Tutte le riserve sono indivisibili e non possono, pertanto, essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né al momento del suo scioglimento. In caso di utilizzo delle riserve a copertura di perdite, l'assemblea non può deliberare la distribuzione di utili fino a quando le suddette riserve non siano state ricostituite.

Nei casi previsti dalla legge, le riserve di cui sopra devono essere devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo di riserva legale, deve essere a questo destinata la quota di utili netti prevista a norma dell'art.2545-¹ quater c.c.. L'assemblea ordinaria può deliberare di accantonare a riserva legale anche una percentuale superiore dei suddetti utili.

37) - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio, e devono quindi convocare, per l'approvazione dello stesso, l'assemblea ordinaria.

La convocazione deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove tuttavia la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative

alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

38) - DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel seguente ordine:

- a) - a riserva legale, in misura non inferiore al 30 per cento e comunque quella prevista dalla legge e dal presente statuto;
- b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista ai sensi dell'art.11⁴ L.59/1992;
- c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio, nei limiti e con le modalità di cui all'art.7 L.59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art.2545-quinquies^{3-b} c.c.;

d) alla ripartizione a titolo di dividendo , entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente, non possono quindi essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti.:

e) - alla distribuzione del dividendo in favore dei soci finanziatori, nel rispetto del limite fissato dall'articolo 27 del presente statuto;

f) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

g) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, che è pari all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali, quali emessi .

g) - l'eventuale rimanenza, al fondo di riserva statutaria indivisibile.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali l'incremento delle riserve indivisibili, il contributo ai fondi mutualistici e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei ristorni.

Non è prevista alcuna attribuzione di dividendi ai soci cooperatori.

39) - RISTORNI

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare - su proposta degli amministratori - la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

Più precisamente, la ripartizione del ristorno avverrà in base a quanto previsto da apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art.2521 c.c., che l'organo amministrativo avrà cura di predisporre sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati fra loro:

a) le ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;

b) la qualifica e professionalità del socio;

c) i compensi erogati;

d) il periodo di permanenza nella società;

e) la tipologia del rapporto di lavoro;

f) la produttività.

Le somme assegnate a titolo di ristorno, comunque, non potranno superare il trenta per cento dei trattamenti economici complessivamente erogati ai soci.

In generale, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il valore dell'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'esercizio dell'attività svolta con i soci cooperatori.

La distribuzione dei ristorni è rimessa alla discrezionalità dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno, e diviene creditore della società solo a seguito dell'approvazione della delibera assembleare che eventualmente deliberi la distribuzione dei ristorni medesimi.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio cooperatore con le seguenti modalità alternative:

a)- mediante attribuzione di una somma di denaro;

- b)- mediante emissione di nuove quote ordinarie, e conseguente aumento gratuito del capitale sociale;
- c)- mediante emissione di strumenti finanziari partecipativi, attributivi della qualifica di socio finanziatore.

In quest'ultimo caso, la somma complessivamente dovuta a titolo di ristoro dovrà comprendere sia il valore nominale degli strumenti finanziari, sia le somme dovute a titolo di sopraprezzo; su detti strumenti finanziari è escluso ogni diritto di opzione.

Nella distribuzione dei ristorni, infine, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

40) PRESTITI SOCIALI

I soci cooperatori possono effettuare spontaneamente prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento all'oggetto sociale.

I soci non sono in alcun caso obbligati ad effettuare prestiti a favore della società; conseguentemente, l'assemblea non può deliberare a maggioranza un obbligo per i soci di effettuare i suddetti prestiti.

La raccolta di risparmio, effettuata dalla cooperativa presso i soci cooperatori, è eseguita conformemente a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs.385/1993 e relative norme di attuazione emanate dal Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio, e dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, e non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico.

Non costituisce in ogni caso raccolta di risparmio tra il pubblico, e non è sottoposto alla disciplina di cui sopra, il contratto di prestito tra socio e società, stipulato sulla base di trattative personalizzate con il socio medesimo. Non costituisce raccolta di risparmio presso soci la singola operazione di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tale operazione non si configuri, di fatto, come forma di raccolta.

Le modalità di esercizio della raccolta di risparmio tra soci cooperatori sono disciplinate più in dettaglio da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ordinaria. Gli amministratori devono far risultare l'ammontare complessivo dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie, nonché l'entità del rapporto tra prestiti sociali e patrimonio, dalla nota integrativa al bilancio di esercizio.

TITOLO VI - ASSEMBLEE

41) - ASSEMBLEE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, e sono precedute, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, da assemblee separate.

42) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera:

- sull'approvazione del bilancio;
- sull'approvazione dei programmi pluriennali e del programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- sull'approvazione dei regolamenti interni, ivi compreso il regolamento mutualistico;
- sulla ripartizione degli utili e dei ristorni;
- sull'aumento gratuito del capitale sociale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;

- sulla determinazione del sopraprezzo, e della tassa per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori;
- sull'eventuale piano di crisi aziendale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- sulle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci, a seguito di richiesta di riesame della corrispondente deliberazione dell'organo amministrativo;
- sulla nomina, revoca e sostituzione degli amministratori, fatta salva la riserva a favore dei possessori di strumenti finanziari;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei sindaci (se esistenti) e del Presidente del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, fatta salva la riserva a favore dei possessori di strumenti finanziari;
- sulla nomina, revoca e sostituzione del revisore contabile esterno, ove previsto;
- sulla determinazione del compenso di sindaci e revisore;
- sulla responsabilità degli amministratori, sindaci e revisore;
- sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico, nonché a consorzi, federazioni di cooperative, società consortili;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

43) - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sull'emissione di nuove quote destinate ai soci finanziatori, ed il conseguente aumento del capitale sociale;
- sull'emissione di nuove quote ordinarie nei casi di aumento a pagamento del capitale sociale, ai sensi dell'art.2524³ c.c.;
- sullo scioglimento anticipato della società;
- sulla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, e sui relativi poteri;
- sull'emissione di strumenti finanziari partecipativi, anche nel caso previsto dall'art.2545-sexies c.c.;
- sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge.

44) - DIRITTO DI INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori e finanziatori che siano iscritti nel libro dei soci.

Il presidente dell'assemblea può consentire l'intervento in assemblea anche di soggetti estranei alla società.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori e finanziatori che siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote dallo stesso possedute.

A ciascun socio finanziatore spetta un voto per ogni quote sottoscritta; trattandosi di socio sovventore, allo stesso non possono essere attribuiti più di cinque voti.

I soci finanziatori, nel complesso, non possono in ogni caso esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, sia cooperatori che finanziatori, presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale; nel caso di superamento di detto limite, il voto della totalità dei soci finanziatori vie-

ne proporzionalmente ridotto fino al limite suddetto. Gli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non attribuiscono diritto di voto.

45) - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea con delega scritta, che può essere trasmessa anche via fax o via e-mail, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di tre deleghe.

Il socio finanziatore può farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, che può essere trasmessa anche via fax o via e-mail, solo da altro socio, cooperatore o finanziatore, nei limiti consentiti dall'art.2372 c.c.. Ad ogni socio rappresentante non possono essere conferite più di dieci deleghe.

46) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio italiano.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centotrenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso che dovrà essere ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o - in mancanza - al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, né può essere successiva di oltre trenta giorni.

È peraltro valida l'assemblea, anche non convocata, quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

47) - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, nominato allo stesso modo del presidente, che redige il verbale della deliberazione; l'assistenza del segre-

tario non é necessaria quando il verbale dell'assemblea é redatto da un notaio.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audioe/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali

a) devono essere presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvedono a formare e sottoscrivere il verbale;

b) deve essere consentito:

- al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

c) devono essere indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria o assimilata) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire e nei quali deve essere predisposto un foglio delle presenze.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Il verbale della deliberazione assembleare deve essere trascritto senza indugio nel libro delle adunanze e deliberazioni assembleari, anche nel caso di verbale redatto per atto pubblico.

48) - APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

L'assemblea - sia ordinaria che straordinaria - in prima convocazione é regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

In deroga a quanto sopra stabilito, é necessario il voto favorevole di più della metà dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti le modifiche al presente statuto o lo scioglimento anticipato della cooperativa.

Si considerano presenti i soci che, al momento della verifica del quorum costitutivo, siano identificati dal presidente come tali. Il quorum costitutivo é quindi calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea; tuttavia, il presidente dovrà aggiornare il suddetto computo, in occasione di ogni deliberazione ove ne venga richiesto anche da un solo socio.

Le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote e quelle per le quali il diritto di voto non é stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. Le quote del socio che volontariamente si sia astenuto dall'esercitare il diritto di voto sono computate sia ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, che ai fini del calcolo del-

la maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Per quanto sopra non disposto, si applicano gli artt.2368 e 2369 c.c..

TITOLO VII - AMMINISTRATORI

49) - NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Ai fini del relativo elettorato passivo, i suddetti soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni. Gli altri amministratori possono essere non soci.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un terzo degli amministratori; nel caso in cui il numero complessivo degli amministratori non sia esattamente divisibile per tre, il risultato è arrotondato per difetto (così, ad esempio, in caso di cinque amministratori, i soci finanziatori hanno diritto di eleggerne uno; in caso di sei amministratori, i soci finanziatori hanno diritto di eleggerne due). La nomina degli amministratori è comunque effettuata nell'assemblea generale dei soci, ove si procede a votazioni separate in modo da garantire l'attuazione del suindicato diritto dei soci finanziatori. Nell'ipotesi in cui questi ultimi non esercitassero il suddetto diritto, l'assemblea generale provvede alla nomina integrativa. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, degli amministratori nominati dai soci finanziatori, questi hanno diritto di eleggere gli amministratori in sostituzione nella prima assemblea convocata.

L'Unico Amministratore rimane in carica sino a revoca o a dimissioni.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Essi non possono esercitare la carica di amministratori in altre società, cooperative o lucrative, salvo autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci; la violazione di tale divieto comporta la decadenza dalla carica di amministratore.

50) RINUNCIA, DECADENZA E SCADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori che intendono rinunciare alla carica devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

Decadono, inoltre, dalla carica i consiglieri coloro che per qualsiasi motivo perdono la qualità di socio.

Gli amministratori rinunciatari o decaduti vengono sostituiti ai sensi dell'art. 2386 c.c.. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati dall'assemblea, tutto il Consiglio dovrà intendersi decaduto e dovrà

essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

51) - AMMINISTRATORI DELEGATI

Il Consiglio d'amministrazione può - ai sensi dell'art.2381 c.c. - nominare uno o più amministratori delegati; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale, se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea;
- le attribuzioni richiamate dall'art.2381⁴ c.c.;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art.2544¹ c.c.).

52) - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

53) - COMPENSO PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

Gli amministratori hanno diritto a un compenso; detto compenso viene deliberato dall'assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni. Viene inoltre accantonato e riconosciuto a fine mandato il TFM

54) - ADUNANZE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o anche di un terzo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Anche in assenza di formale convocazione, saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

I consiglieri che abbiano dichiarato il proprio interesse in un'operazione oggetto di deliberazione, ai sensi dell'art.2391 c.c., non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza di cui sopra; sono invece computati i consiglieri che si siano volontariamente astenuti.

Lo svolgimento della riunione deve essere verbalizzato da un segretario, anche non amministratore, nominato di volta in volta dal presidente, salvo che nei casi in cui la legge esiga la verbalizzazione notarile; il verbale sarà

sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, e dovrà essere trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui si deve dare atto nei relativi verbali:

a) devono essere presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvedono a formare e sottoscrivere il verbale;

b) deve essere consentito:

- al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario

55) - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione dell'impresa sociale, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione, in particolare:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- delibera le modifiche statutarie ad esso delegate dal presente statuto;

- approva le proposte di concordato e di amministrazione controllata, ad esso espressamente delegate con il presente statuto ai sensi degli artt.152, 161, 187, 214 del R.D. 16.3.1942 n. 267 (legge fallimentare);

- redige il bilancio di esercizio, con l'osservanza delle prescrizioni di legge e relazionando circa l'attuazione dello scopo mutualistico della società;

- predispone i regolamenti interni della cooperativa, la cui approvazione è di competenza dell'assemblea dei soci;

- assume i provvedimenti ad esso demandati dalla legge e dal presente statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci cooperatori;

- propone all'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, il sopraprezzo di cui all'art.2528² c.c.;

- autorizza l'eventuale trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori;

- gestisce i rapporti mutualistici con i soci cooperatori, in conformità al presente statuto, ai regolamenti mutualistici, ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

- decide in merito alla partecipazione della cooperativa a gare d'appalto, licitazioni e trattative private e in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Si precisa che è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci per il compimento delle seguenti operazioni:

- l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda;

- l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, aventi oggetto non affine a quello della cooperativa;
- la partecipazione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- il compimento, da parte degli amministratori, di operazioni per le quali sussista un interesse degli amministratori stessi, ai sensi dell'art.2391 c.c.; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli artt.1394 e 1395 c.c.;

In caso di contrasti insanabili tra gli amministratori sulla gestione della società o sulla revoca degli amministratori delegati, gli amministratori stessi devono, senza indugio, convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, istitutori, nonché procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

56) - POTERI DI RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio di amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO VIII - CONTROLLI

57) - COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (artt.2543¹ e 2477³ c.c.), o volontariamente.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai soci finanziatori spetta il diritto di eleggere un sindaco effettivo; la nomina di tutti i sindaci è comunque effettuata nell'assemblea generale dei soci, ove si procede a votazione separate in modo da garantire l'attuazione del suindicato diritto dei soci finanziatori. Nell'ipotesi in cui questi ultimi non esercitassero il suddetto diritto, l'assemblea generale provvede alla nomina integrativa. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del sindaco nominato dai soci finanziatori, questi hanno diritto di eleggere il sindaco in sostituzione nella prima assemblea convocata.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono disciplinati dagli artt.2403 ss. c.c.; in particolare, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, e sull'attuazione dello scopo mutualistico.

Per il funzionamento del collegio sindacale, e la retribuzione dei sindaci, valgono le norme di legge.

58) - REVISORE CONTABILE

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.2543 c.c., il controllo contabile è esercitato, ai sensi

dell'art.2409-bis¹ c.c. da un Revisore contabile, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore é nominato dall'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, se nominato. Il revisore contabile dura in carica tre esercizi. Si applicano gli artt.2409-ter ss. c.c..

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, e purché la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale.

Rimangono fermi gli obblighi di certificazione del bilancio previsti dalla legge, ed in particolare: dall'art.11 D.Lgs. 2.8.2002 n. 220; dall'art.15 L.59/1992.

59) - CONTROLLO INDIVIDUALE DEI SOCI

Spettano ai soci, sia cooperatori, che finanziatori:

a) il diritto individuale di esaminare, anche assistiti da un professionista di propria fiducia, il libro dei soci, e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea generale, delle assemblee separate e delle assemblee speciali, nonché di ottenerne estratti a proprie spese (articolo 2422, comma 1°, codice civile).

Il suddetto diritto si estende anche all'esame dei biglietti di ammissione in assemblea, all'elenco dei partecipanti alla stessa ed alle relative deleghe;

b) il diritto, qualora almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda (o almeno un ventesimo, se la cooperativa ha più di tremila soci), di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e del Comitato esecutivo, se esista (art.2545-bis c.c.), e di ottenerne estratti a proprie spese. Tale diritto non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni, anche relative ai rapporti mutualistici, contratte con la società;

c) il diritto, qualora almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda (o almeno un ventesimo, se la cooperativa ha più di tremila soci) di ottenere dagli amministratori, in sede assembleare, notizie sull'andamento degli affari sociali, diverse da quelle evidenziate nel bilancio di esercizio e nei documenti ad esso allegati.

É escluso qualsiasi diritto dei soci di esaminare le scritture contabili della società.

60) - VIGILANZA

La cooperativa é sottoposta alla vigilanza dell'Autorità competente, in conformità alle previsioni di legge.

Gli amministratori sono obbligati a mettere a disposizione degli ispettori tutti i libri, i registri e i documenti ed a fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Gli amministratori devono affiggere presso la sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria, ovvero consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento.

TITOLO IX - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

61) Le modificazioni dello statuto sono di competenza dell'assemblea straordinaria, con applicazione dell'art.2545-novies c.c.

Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dall'organo amministrativo, a norma dell'art.2365² c.c., le deliberazioni concernenti:

- 1) l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- 2) il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio della provincia;
- 3) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

TITOLO X - NORME FINALI

62) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società si scioglie per le cause indicate agli artt.2522³, 2545-duodecies e 2484 c.c., e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.

La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore risultato.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art.2487 c.c..

63) - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'art.7 L.59/1992 e dall'art.2545-quinquies^{3-b} c.c.;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell'aumento effettuato ai sensi dell'art.2545-sexies c.c., mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ritorno;
- restituzione ai soci finanziatori delle rispettive quote di capitale sociale;
- corresponsione ai soci, sia cooperatori, che finanziatori, dei dividendi eventualmente maturati;
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

64) - QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ

Ai fini e per gli effetti degli artt.2519 e 2325-bis del codice civile, si precisa che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Qualora la società perdesse tali caratteristiche, anche in conseguenza di comportamenti non imputabili agli organi sociali, gli amministratori dovranno convocare senza indugio l'assemblea straordinaria dei soci per la modificazione delle clausole del presente statuto incompatibili con le nuove caratteristiche assunte. In tale ipotesi, l'assemblea dovrà essere convocata, oltre che con le modalità previste dal presente statuto, anche mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.2366² c.c.. Si applicheranno a tale assemblea le disposizioni previste dagli art.2368 ss., ed in genere le disposizioni di legge relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

65) - NON OBBLIGATORIETÀ DELLE ASSEMBLEE SEPARATE

Ai fini e per gli effetti previsti dall'art.2540 c.c., si precisa che la società non versa in alcuna delle condizioni che rendono obbligatorio lo svolgimento di assemblee separate.

F.to Francesco DEL VECCHIO - NAPPI Nunzio - Alessandra GUERINO -
Francesco Saverio RUSSO

* * *

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta aut. n. 3/15195/93 del 24.12.1993